



Comune di Bareggio
Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Approvato con Deliberazione C.C. n. 30 del 28.03.2015
Modificato con Deliberazioni n. 24 del 30.04.2020 e n. 36 del
29.05.2020

REGOLAMENTO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

INDICE:

ART. 1 OGGETTO

ART.2 OBIETTIVI E FINALITA'

ART. 3 IL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 4 ISCRIZIONE NEL REGISTRO

ART. 5 INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 6 FORME GIURIDICHE DI INTERVENTO DEL COMUNE

ART. 7 PATROCINIO

ART. 8 CASI PARTICOLARI

ART.9 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

ART.10 ADEMPIMENTI E DECADENZA

~~*ART.11 INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI.*~~

ART. 12 DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI UTILIZZO PALESTRE, CAMPI SPORTIVI

ART. 13 DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

ART. 14 EVIDENZA DEL CONTRIBUTO COMUNALE

ART.15 RESPONSABILITA'

ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI

ART.1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'emanazione di provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'uso gratuito o agevolato di beni mobili ed immobili, ad associazioni, enti privati e comitati, in quanto iscritti nel registro, in ottemperanza all'art.12 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche, al decreto legislativo 267/2000 e in applicazione dello Statuto comunale,

2. I contributi ad associazioni, enti privati e comitati sono concessi per lo svolgimento di attività istituzionalmente previste dai rispettivi statuti o per singole iniziative occasionali e/o di carattere straordinario, sempre che rispondenti alle finalità perseguite dallo Statuto Comunale.

ART.2 OBIETTIVI E FINALITA'

1.L'Amministrazione Comunale sostiene l'attività delle associazioni che hanno sede nel territorio comunale e/o vi operino e si avvale della loro collaborazione per avviare progetti finalizzati alla crescita culturale e sociale e volti ad accrescere una coscienza civica e la coesione sociale.

ART. 3 IL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

1.E' istituito il registro comunale delle associazioni con la finalità di rendere nota l'esistenza delle associazioni, enti privati e comitati operanti sul territorio, che svolgono la loro attività in collaborazione con il Comune di Bareggio.

2. Il registro comunale delle associazioni o di altri organismi privati, e' suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

- a) attività socio-assistenziali, di sostegno alla famiglia, socio-sanitarie;
- b) attività sportive;
- c) attività ricreative e/o educative rivolte ai minori
- d) attività culturali
- e) attività ambientali e tutela degli animali
- f) attività di genere
- g) attività di cittadinanza
- h) attività storiche e della memoria

3. Nel registro devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'ente e l'ambito territoriale di attività.

4. Nel registro devono essere iscritti altresì le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.

ART.4 ISCRIZIONE NEL REGISTRO

1. Le associazioni, enti privati e comitati, con sede in Bareggio e/o operanti sul territorio, possono chiedere l'iscrizione nel registro di cui al precedente art. 2, indicando la sezione tematica di appartenenza. e presentando idonea documentazione. Le associazioni, enti privati e comitati che richiedono l'iscrizione saranno invitati a partecipare ai tavoli e/o incontri pubblici organizzati dall'Amministrazione.

Non possono essere iscritti:

- i partiti politici;
- le associazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, professionali e di categoria;
- le associazioni, enti privati e comitati che hanno come finalita' la tutela esclusiva di interessi economici degli associati;

2. Per la richiesta di iscrizione e' necessaria la presentazione dell'atto costitutivo e dello Statuto o di idonea documentazione a norma di legge attestante il riconoscimento giuridico. Nello Statuto devono essere indicati i seguenti elementi obbligatori:

- „La denominazione e la sede legale;
- „L'oggetto ;
- „L'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- „L'assenza di fini li lucro e la previsione che i proventi delle attività non possano, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette;
- „L'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- „Le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative;
- „I criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi;
- „L'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- „Le modalità di scioglimento dell'associazione;
- „L'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

3. Le Associazioni, gli enti privati e i comitati hanno l'obbligo di comunicare, entro l'anno in cui sono intervenute le modifiche e comunque almeno trenta giorni prima della richiesta di patrocinio e/o contributo all'Amministrazione , le modifiche statutarie, le variazioni di sede sociale, di stato e di rappresentante legale avvenute successivamente all'iscrizione nel registro; in caso contrario si procederà alla cancellazione de iure dal registro. Il registro delle associazioni sarà oggetto di revisione biennale.

ART. 5 INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. In conformita' a quanto disposto dallo Statuto, il Consiglio Comunale stabilisce in sede di approvazione del bilancio previsionale, l'ammontare delle risorse destinate ai vari settori di attività.

ART. 6 FORME GIURIDICHE DI INTERVENTO ECONOMICO DEL COMUNE

1. L'intervento del comune a favore di associazioni, enti privati e comitati può assumere le seguenti forme giuridiche:

1.1. EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI

Condizione per la richiesta di contributi economici (sia in forma diretta attraverso l'assegnazione di contributi economici oppure in forma indiretta attraverso comodato d'uso gratuito di immobili comunali) è l'iscrizione al Registro Comunale (art 3) e l'ottemperanza ai requisiti definiti dal Disciplinare allegato alla sezione cui l'Associazione è iscritta.

1.1.1. ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI, SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA, SOCIO-SANITARIE

I criteri applicati per il riconoscimento delle forme contributive sono definiti nell'allegato 1 "Disciplinare per la richiesta di contributi comunali per attività socio assistenziali , di sostegno alla famiglia", socio-sanitarie.

1.1.2 ATTIVITA' SPORTIVE

Premesso che l'iniziativa o l'attività sia finalizzata alla pratica e alla promozione dello sport sia dilettantistico che agonistico nonché amatoriale, per la formazione educativa e sportiva dei giovani, i criteri applicati per il riconoscimento delle forme contributive sono definiti nell'allegato 2 "Disciplinare per la richiesta di contributi e uso di immobili comunali per attività sportive"

1.1.3 ATTIVITA' RICREATIVE E/O EDUCATIVE RIVOLTE AI MINORI

I criteri applicati per il riconoscimento delle forme contributive sono definiti nell'allegato 3 "Disciplinare per la richiesta di contributi da parte di soggetti erogatori di attività ricreative e/o educative rivolte ai minori"

1.1.4 ATTIVITA' CULTURALI

Premesso che la concessione di contributi è rivolta esclusivamente alle associazioni, agli enti privati e comitati che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale, i criteri applicati per il riconoscimento delle forme contributive sono definiti

nell'allegato 4 "Disciplinare per la richiesta di contributi comunali per attività culturali"

1.1.5. ATTIVITA' AMBIENTALI E TUTELA ANIMALI

I criteri applicati per il riconoscimento delle forme contributive sono definiti nell'allegato 5 "Disciplinare per la richiesta di contributi comunali per attività ambientali e tutela animali "

1.1.6 ATTIVITA' DI GENERE per il contrasto alla discriminazione di genere e per la garanzia delle pari opportunità

Per la richiesta di contributi si applica quanto definito per le culturali.

1.1.7 ATTIVITA' DI CITTADINANZA per la salvaguardia e lo sviluppo dei valori costituzionali, di cittadinanza attiva .

Il Comune di Bareggio ammette al Registro comunale delle libere forme associative le Associazioni a carattere nazionale che, incarnando a pieno i valori costituzionali, costituiscono un valore e un patrimonio culturale e sociale riconosciuto per tutto il Paese.

Per la richiesta di contributi si applica quanto definito per le culturali.

1.1.8 ATTIVITA' STORICHE E DELLA MEMORIA

Il Comune di Bareggio ammette al Registro comunale delle libere forme associative le associazioni che svolgono attività storiche e della memoria per non dimenticare "gli orrori del passato", per educare alla pace e solidarietà ed accoglienza ma anche per rinnovare e valorizzare la tradizione locale e nazionale.

Per la richiesta di contributi si applica quanto definito per le culturali.

1.2. CONCESSIONE D'USO GRATUITO O AGEVOLATO DI BENI E ATTREZZATURE COMUNALI

Trattasi di una forma indiretta di concessione di contributi economici, consistente nella possibilità di utilizzare i beni e le attrezzature comunali gratuitamente o ad un prezzo agevolato.

1.3. CONVENZIONAMENTO

Il Comune al fine di favorire le condizioni per un concreto impegno da parte degli utenti e per un miglior utilizzo delle strutture e per particolari attività, può stipulare con le realtà associative apposite convenzioni.

1.4. RICORSO ALLA COMUNICAZIONE PUBBLICA Il Comune può impiegare i propri strumenti di comunicazione per pubblicizzare un'attività che può interessare la collettività, fornendo con il suo intervento garanzia di "serietà" all'iniziativa.

ART. 7 PATROCINIO

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta Comunale.

2. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; il contributo del Comune deve essere richiesto con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

3. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso noto pubblicamente, dal soggetto che l'ha ottenuto, riproducendo il logo istituzionale da richiedere alla Segreteria del Sindaco, da evidenziare attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

4. Il patrocinio deve essere richiesto almeno trenta (30) giorni prima dell'evento.

ART. 8 CASI PARTICOLARI

1. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici puo' essere disposta per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse pubblico, sociale, artistico, culturale o, per particolari ricorrenze , e/o che abbiano rilievo di carattere nazionale, non ricomprese nel piano di riparto, qualora adottato a norma del precedente art. 6.

ART. 9 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le associazioni, gli enti privati e i comitati iscritti nel registro, possono presentare progetti e proposte, esplicitando le finalita' dell'intervento, la descrizione dell'iniziativa o delle attivita', i costi previsti e le forme di sostegno richiesti al Comune, gli eventuali contributi di altri soggetti pubblici o privati, resoconto economico o, se tenuti alla presentazione, il bilancio dell'anno precedente.

2. La domanda per ottenere i contributi del Comune, deve pervenire entro 30 giorni dalla data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa.

3. La domanda di utilizzazione dei beni patrimoniali di cui all'art. 11, dovrà essere presentata al Comune, prima della data di utilizzo e l'assegnazione, fatti salvi i casi specifici delle palestre e dei campi sportivi (art. 12), dipenderà dalla disponibilità degli stessi .

ART. 10 ADEMPIMENTI E DECADENZA

1. A conclusione dell'attivita' o dell'iniziativa, e comunque non oltre quarantacinque (45) giorni dalla data predetta, il soggetto beneficiario deve presentare una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività accompagnata dal consuntivo delle spese sostenute.

2. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici, di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato accordato;
- b) non venga presentata la documentazione richiesta , in particolare per quanto attiene al consuntivo;
- c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo ultimo caso l'accertamento dell'esecuzione delle iniziative in forma ridotta puo' consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito.

3. Non è possibile da parte del Comune assegnare contributi ad associazioni ed enti legati o affiliati che presentano il medesimo progetto.

*ART.11 INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI –
(ABROGATO DAL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI DI
PROPRIETA' DEL COMUNE DI BAREGGIO COME DA DELIBERA N. 24 DEL 30.04.2020 E
DELIBERA N. 36 DEL 29.05.2020.)*

~~1. I beni patrimoniali di proprietà comunale potranno essere concessi in uso dal Comune ad enti, associazioni, società sportive, partiti politici o a gruppi spontanei per, riunioni, manifestazioni popolari, eventi ed iniziative debitamente autorizzate, sempre che siano compatibili con le attrezzature e la destinazione degli immobili.~~

~~2. Le priorità di utilizzo sono, di norma, stabilite come segue:~~

- ~~a) attività dell'Amministrazione Comunale;~~
- ~~b) associazioni iscritte nel registro;~~
- ~~c) associazioni di promozione sociale.~~
- ~~d) istituti scolastici;~~
- ~~e) partiti politici, organizzazioni sindacali;~~

~~3. L'Ufficio che si occupa della gestione del patrimonio, redige l'elenco dei beni mobili ed immobili, disponibili per l'utilizzo. Tali elenchi sono pubblici, pubblicizzati e a disposizione delle associazioni.~~

*ART. 12. DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI UTILIZZO PALESTRE, CAMPI
SPORTIVI.*

1. La richiesta di utilizzo di tali impianti deve essere fatta dalla società o dai gruppi spontanei entro il termine che sarà indicato ogni anno dall'Amministrazione Comunale, specificando le preferenze in termini di periodo, giorno e orario di utilizzo. Le società che svolgono regolare attività di campionato devono comunicare in modo specifico anche il giorno e l'orario delle gare.
2. L'ufficio sport stabilirà in proprio il calendario per l'utilizzo degli impianti nel periodo 1° settembre – 30 giugno, tenuto conto delle richieste pervenute.
3. Il costo orario per l'utilizzo degli immobili comunali è stabilito con delibera della Giunta Comunale.

4. I criteri di assegnazione e priorità sono stabiliti con delibera di Giunta Comunale.
5. Per le associazioni di promozione sociale, di volontariato, per le società sportive che svolgono normale attività agonistica, che operano sul territorio, le tariffe stabilite a norma del precedente comma, sono ridotte del 50%.
Per le associazioni dei portatori di handicap l'uso è gratuito.

ART. 13 DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

1. Gli assegnatari sono obbligati ad osservare la maggiore diligenza nell'utilizzo delle strutture e di quant'altro di proprietà comunale in modo da evitare qualsiasi danno o pregiudizio alle stesse, pena il risarcimento del danno a favore dell'Amministrazione Comunale.
2. Gli assegnatari sono espressamente obbligati a far cessare le manifestazioni a carattere rumoroso entro le ore 23.30 e a concludere le manifestazioni entro le ore 24.00, salvo diverso accordo.
3. L'assegnatario e' tenuto ad utilizzare il bene con le modalita' e secondo le finalita' indicate nella convenzione o concessione, restituendolo al Comune alla scadenza stabilita, senza necessita' di preventivo atto di disdetta, con il divieto di far fruire il bene stesso a diverso utilizzatore.
4. La mancata ed ingiustificata corresponsione della tariffa pattuita o di quanto dovuto all'Amministrazione Comunale per consumi, da' luogo alla decadenza de iure dalla convenzione o concessione ferma ogni tutela dell'Amministrazione per il recupero degli importi maturati.

ART.14 EVIDENZA DEL CONTRIBUTO COMUNALE

1. Le associazioni, gli enti privati e i comitati che ricevono contributi da parte del Comune, per realizzare manifestazioni, iniziative, progetti e per l'espletamento delle loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti e dai mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

ART. 15 RESPONSABILITÀ'

1. L'uso dei beni mobili ed immobili si intenderà effettuato a rischio e pericolo di chi li utilizza, con esclusione di ogni responsabilità del Comune, per danni causati agli utilizzatori stessi o a terzi.

ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento.